

plicazione del corrispettivo specifico previsto dal decreto summenzionato (corrispettivo per la mancata massimizzazione delle importazioni, ossia per il mancato pieno utilizzo delle capacità conferite presso i punti di entrata del sistema nazionale di gasdotti interconnessi con i gasdotti esteri).

Mercato regolamentato delle capacità e del gas

Con la delibera 27 settembre 2006, n. 204, l'Autorità ha approvato, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto, una modifica al mercato regolamentato delle capacità e del gas, quest'ultimo istituito nel 2004 dall'Autorità con delibera 26 febbraio 2004, n. 22, e più volte rivisto e aggiornato negli scorsi anni.

Tale modifica favorisce un più ampio utilizzo della piattaforma informativa del PSV (piattaforma gestita, si ricorda, dalla stessa impresa maggiore di trasporto), dal momento che consente la possibilità di accedere alle funzioni del sistema PSV anche a soggetti non utenti del sistema di trasporto e prevede a tal proposito adeguati sistemi di garanzia ai fini della sicurezza del sistema, contribuendo in tal modo a una maggiore flessibilità del sistema stesso.

Pertanto, a partire dal novembre 2006, anche i *trader* possono effettuare transazioni presso il sistema PSV, purché nominino il proprio "soggetto compensatore", utente del sistema di trasporto, nel cui bilancio giornaliero trasferire, al termine del giorno gas, il risultato delle transazioni da essi effettuate.

Le modalità di offerta dei volumi di gas oggetto di importazione presso il PSV saranno oggetto di una consultazione *ad hoc*.

Con delibera 8 marzo 2007, n. 56, infatti l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a integrare l'assetto funzionale alla promozione della concorrenza nel settore del gas in relazione alle disposizioni riguardanti il mercato regolamentato delle capacità e del gas (PSV). Il procedimento è finalizzato all'individuazione delle procedure per l'offerta di gas presso il PSV per tre tipologie di soggetti importatori/produttori di gas naturale, ossia:

- i soggetti che accedono alle capacità non oggetto di esenzione relativamente alle infrastrutture per le quali è stata già concessa un'esenzione, ai sensi della delibera n. 168/06 cui si è già fatto riferimento;
- in maniera più ampia, tutti i soggetti che accedono alle capacità non oggetto di esenzione e alle corrispondenti capacità presso il sistema nazionale di gasdotti, nonché alle capacità

presso il medesimo sistema che residuano dal riconoscimento di un diritto all'allocazione prioritaria, ai sensi del decreto 28 aprile 2006;

- i soggetti produttori di gas naturale nel territorio nazionale e i soggetti che richiedono l'autorizzazione all'importazione. Quest'ultima indicazione deriva dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (ex decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7) la quale prevede: per i produttori nazionali la corresponsione delle *royalty* in natura attraverso una vendita presso il PSV e, per i soggetti importatori da paesi extra comunitari, il rilascio presso il PSV del 10% dei volumi importati quale condizione ulteriore ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione all'importazione da parte del ministero.

Vendita – Aggiornamento della componente materia prima con riferimento alle decisioni del Consiglio di Stato

L'Autorità, in ragione degli alti prezzi internazionali dei prodotti petroliferi, il 29 dicembre 2004 era intervenuta con la delibera n. 248 a modificare il previgente regime di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dalla delibera 29 novembre 2002, n. 195, introducendo, tra l'altro, un meccanismo di tutela dei consumatori finali contrattualmente ritenuti più deboli.

La revisione consisteva, principalmente, nel prevedere clausole di adeguamento dei prezzi del gas in funzione dell'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi al fine di attenuare l'incidenza delle variazioni delle quotazioni dei sopramenzionati prodotti su i prezzi del gas. La variazione da apportare alla componente materia prima veniva infatti ridotta al 75% quando la media su nove mesi del prezzo del Brent ricadeva al di fuori di un intervallo prefissato tra i 20 e i 35 \$/barile (clausola di salvaguardia).

Su tale provvedimento si è generato un difficile contenzioso.

La delibera n. 248/04 è stata impugnata da diversi operatori (società di vendita all'ingrosso e al dettaglio), e dalle associazioni di categoria innanzi al TAR Lombardia che, dopo averne sospeso gli effetti in via cautelare (con una serie di ordinanze adottate tra gennaio e marzo 2005), ne ha disposto l'annullamento (con una serie di distinte sentenze adottate tra giugno e ottobre 2005).

L'Autorità, nelle more degli appelli proposti avanti al Consiglio di Stato, ha dato esecuzione alle predette pronunce provvedendo agli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche di for-

nitura per l'anno 2005, sulla base della metodologia prevista dalla previgente delibera n. 195/02 (delibere 30 marzo 2005, n. 56, 28 giugno 2005, n. 132, e 28 settembre 2005, n. 200).

In data 14 ottobre 2005, a seguito dell'appello proposto avverso la sentenza n. 3478/05 resa dal TAR Lombardia che aveva annullato la delibera n. 248/04, il Consiglio di Stato (ordinanza n. 4921/05) ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'Autorità, sospendendo l'esecutività della sentenza di primo grado.

Di conseguenza l'Autorità, con delibera 20 dicembre 2005, n. 298, ha provveduto ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura, per il trimestre gennaio-marzo 2006, applicando la metodologia prevista dalla delibera n. 248/04. Tale delibera ha demandato a un successivo provvedimento (da adottarsi secondo l'esito del contenzioso ancora pendente) la definizione delle modalità con le quali gli esercenti l'attività di vendita avrebbero dovuto effettuare i conguagli a favore dei clienti finali per i consumi dell'anno 2005 derivanti dalle variazioni delle condizioni economiche di fornitura aggiornate in applicazione della delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02.

Con sentenza n. 3352, in data 21 marzo 2006, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Autorità annullando la predetta sentenza del TAR Lombardia n. 3478/05, precisando che *"l'Autorità è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza"* e ha riconosciuto che l'Autorità, con la delibera n. 248/04, ha ragionevolmente esercitato il suo potere, avendo essa *"motivatamente evidenziato come l'efficienza del settore – con benefici per l'utenza – sia incentivata dall'introduzione obbligatoria nella contrattualistica della clausola di salvaguardia"*.

Con delibera 27 marzo 2006, n. 63, l'Autorità ha provveduto agli aggiornamenti del trimestre aprile-giugno 2006 in base alla metodologia prevista dalla delibera n. 248/04, riservando altresì a un successivo provvedimento la fissazione delle modalità di esecuzione dei conguagli.

Inoltre, l'Autorità, con delibera 27 marzo 2006, n. 65, ha avviato un procedimento per la determinazione, tra l'altro, di nuove condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

Tale procedimento si è concluso con l'adozione della delibera 28 giugno 2006, n. 134, con cui l'Autorità ha modificato e integrato i previgenti criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale con effetto dall'1 luglio 2006.

L'intervento si è reso necessario proprio in ragione dei prezzi eccezionalmente elevati registrati sui mercati energetici, al fine sia di

garantire la piena economicità delle imprese sia di incentivare nuove iniziative d'importazione.

Tenendo anche conto della situazione di difficoltà per la sicurezza degli approvvigionamenti che persisterà almeno per i prossimi due anni, l'Autorità ha previsto innanzitutto la modifica e l'integrazione della clausola di salvaguardia per valori medi del Brent a partire da 60 \$/barile, fino a quel momento mai raggiunti nei meccanismi di indicizzazione adottati dall'Autorità, che considerano medie relative a nove mesi; è stata inoltre ridotta la soglia di invarianza (dal 5% all'attuale 2,5%) oltre la quale scattano gli aumenti, ed è stata prevista l'introduzione, al massimo per tre anni, di una quota fissa.

Con il medesimo provvedimento sono state previste misure transitorie per il riconoscimento di eventuali maggiori costi di importazione relativi ad approvvigionamenti *spot* nel periodo gennaio-marzo 2007, tenuto conto dei timori in merito a possibili scarsità di offerta.

L'Autorità ha previsto, infine, di rivedere l'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita sono obbligati a offrire insieme alle condizioni da loro stessi definite, limitando tale obbligo alla sola clientela domestica, anche in considerazione dell'apertura totale dei mercati del gas e dell'elettricità, quest'ultima prevista per l'1 luglio 2007 dalla Direttiva 2003/55/CE.

Circa l'obbligo per i grossisti di gas naturale di offrire, ai propri clienti (società di vendita), nuove condizioni economiche relativamente ai contratti di compravendita stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera n. 248/04 (1 gennaio 2005) nei tempi previsti dalla delibera n. 134/06, l'Autorità ha tenuto in conto quanto segnalato da alcune associazioni di esercenti l'attività di vendita, circa le difficoltà per i loro associati di addivenire a un accordo con i loro fornitori prorogando i termini delle scadenze dapprima con la delibera 29 novembre 2006, n. 266, e successivamente con la delibera 27 febbraio 2007, n. 46.

Successivamente, con sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 e n. 2 dell'11 gennaio 2007 è stata dichiarata l'improcedibilità per tardivo deposito di due degli appelli proposti dall'Autorità avverso le sentenze del TAR Lombardia n. 3716/05 e n. 3718/05 sempre riferite a ricorsi avverso la delibera n. 248/04, nonché l'inammissibilità di ulteriori rimedi esperiti da soggetti terzi. Pertanto, se da un lato l'improcedibilità dei summenzionati appelli ha determinato l'annullamento della delibera n. 248/04 con effetti per tutti gli

operatori (stante il carattere generale del provvedimento), dall'altro, tuttavia, la natura processuale di tale annullamento non preclude il potere dell'Autorità di prevedere un meccanismo analogo.

Dunque l'Autorità, con la delibera 23 gennaio 2007, n. 12, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dall'1 gennaio 2005.

A seguito del suddetto contenzioso si è venuta a determinare una situazione di incertezza dovuta a contrastanti decisioni del giudice amministrativo sulla medesima delibera n. 248/04:

- da un lato, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3352/06, che ha riconosciuto la potestà regolatoria dell'Autorità e la piena legittimità della delibera n. 248/04;
- dall'altro lato, le sentenze del TAR Lombardia n. 3716/05 e n. 3718/05, di annullamento della delibera n. 248/04, che sono passate in giudicato a causa dell'improcedibilità degli appelli e dell'inammissibilità degli altri gravami di soggetti terzi.

Tale contrasto di giudicati, benché determinato da una circostanza contingente che ha dato origine a una mera preclusione processuale, non consente di raggiungere una conclusione, accompagnata da un ragionevole grado di certezza, sulla disciplina delle condizioni economiche vigenti per quanto riguarda il periodo sia pregresso sia futuro. Emerge dunque la necessità di assicurare certezza al settore entro tempi ragionevoli.

L'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 12/07, ha proposto con il Documento per la consultazione del 27 febbraio 2007 due possibili orientamenti in materia di definizione delle condizioni economiche di fornitura a decorrere dall'1 gennaio 2005. Entrambi si raccordano con il valore della componente materia prima stabilito dall'1 luglio 2006 (secondo l'aggiornamento della delibera n. 134/06).

La prima opzione consiste nel confermare, a decorrere dall'1 gennaio 2005, i valori delle condizioni economiche di fornitura effettivamente praticati al cliente finale sulla base delle delibere di aggiornamento trimestrale assunte dall'Autorità. Perciò, la prima opzione consiste nell'applicazione:

- per l'anno 2005, dei valori delle condizioni economiche di fornitura risultanti dall'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla delibera n. 195/02;

- per il primo semestre 2006, dei valori delle condizioni economiche di fornitura come aggiornati con le delibere n. 298/05 e n. 63/06;
- a partire dall'1 luglio 2006, dei valori calcolati secondo i criteri della delibera n. 134/06.

Con la seconda opzione si propone di conseguire gli effetti economici della prima opzione attraverso una nuova formula di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, da realizzarsi a partire dall'1 gennaio 2005, nonché mediante l'applicazione dall'1 gennaio 2006 della riduzione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, già disposta con le modalità di calcolo dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, ai sensi della delibera n. 298/05. Tale obiettivo può essere raggiunto mantenendo i valori della componente materia prima stabiliti a partire dall'1 luglio 2006 (e tuttora vigenti), definiti ai sensi della delibera n. 134/06.

A seguito del prolungato contenzioso cui è stata sottoposta la disciplina dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità con la delibera 29 marzo 2007, n. 79, ha definito i valori che gli esercenti l'attività di vendita devono applicare a decorrere dall'1 gennaio 2005, in ottemperanza alle decisioni dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 e n. 2 dell'11 gennaio 2007.

Con tale delibera l'Autorità ha innanzitutto definito il regime di aggiornamento delle sopra menzionate condizioni economiche a partire dall'1 gennaio 2005 secondo le misure già adottate con la delibera n. 248/04 salvaguardando le modifiche introdotte con la delibera n. 134/06 e ponendo a carico del sistema gli oneri che deriverebbero dall'applicazione del suddetto provvedimento con riferimento all'anno 2005; ciò in concreto è stato realizzato definendo i valori di aggiornamento per tale anno in misura identica a quelli effettivamente praticati in conseguenza dell'applicazione della delibera n. 195/02 in luogo della delibera n. 248/04.

Il provvedimento ha inoltre disposto di mantenere a carico del sistema parte degli oneri di rinegoziazione relativi al primo semestre 2006, prevedendone un incremento rispetto a quanto considerato con la precedente delibera n. 134/06 in ragione del lungo periodo di incertezza legato alle sopra menzionate vicende giudiziali e degli effetti che ciò ha prodotto a carico delle imprese che debbono affrontare la rinegoziazione.

In ragione dell'esigenza di trasparenza e chiarezza, l'Autorità, con la delibera n. 79/07, ha proceduto alla riunificazione delle modifi-

che apportate in materia di criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, fino a oggi risultanti da disposizioni contenute in più delibere dell'Autorità fissando i valori per l'aggiornamento da essi risultanti nei rispettivi periodi di applicazione, in particolare:

- per l'anno 2005, valori incrementali eguali a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla delibera n. 195/02;
- per il primo semestre 2006, i valori incrementali di cui alle delibere n. 298/05 e n. 63/06;
- a partire dall'1 luglio 2006, i valori incrementali risultanti dall'applicazione dei criteri introdotti dalla delibera n. 134/06.

Inoltre, l'Autorità ha previsto che, con successivo provvedimento, gli esercenti l'attività di vendita recuperino le somme relative ai parziali conguagli in precedenza disposti a favore dei clienti finali con delibere n. 65/06, n. 134/06, 27 settembre 2006, n. 205, e 28 dicembre 2006, n. 320.

Per quanto riguarda la rinegoziazione, il provvedimento prevede che entro il termine del 30 aprile 2007 gli esercenti l'attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale stipulati successivamente all'1 gennaio 2005 e in essere nel periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2006, offrano ai propri clienti nuove condizioni economiche.

Entro il 31 maggio 2007, gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali devono comunicare all'Autorità, congiuntamente al proprio fornitore all'ingrosso, l'avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione.

Vendita – Procedura per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza

Con la delibera 18 gennaio 2007, n. 10, l'Autorità ha approvato la procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza di gas naturale. Il servizio di fornitura di ultima istanza ha lo scopo di garantire la fornitura di gas in tutte quelle situazioni di criticità nelle quali il cliente finale possa eventualmente trovarsi, suo malgrado, per mancanza del proprio fornitore.

Tra tali eventuali situazioni di criticità per il consumatore (mancanza del proprio venditore e quindi necessità di ricorrere a un altro fornitore di ultima istanza) si possono, per esempio, annoverare anche casi quali:

- il venditore scelto nel mercato libero dichiara fallimento;
- il venditore interrompa la propria attività;
- il venditore decida di non rifornire più alcuni specifici clienti finali;
- il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e venditore si risolva per inadempimento di quest'ultimo;
- al venditore venga revocata l'autorizzazione all'attività.

Il provvedimento dell'Autorità disciplina la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza (ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239), prevista dal decreto 29 settembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, e che fa seguito al Documento per la consultazione 15 novembre 2006. Tale decreto aveva anche stabilito misure transitorie per assicurare l'approvvigionamento indiretto di gas naturale ai clienti finali a seguito della carenza di offerta di gas verificatasi nel mese di settembre 2006. Dette misure avevano tra l'altro individuato il fornitore "grossista" di ultima istanza, il quale ha transitoriamente approvvigionato di gas naturale gli esercenti l'attività di vendita che ne avevano fatto richiesta agli inizi di ottobre, in quanto sprovvisti di altro fornitore all'ingrosso.

I soggetti interessati alla procedura a evidenza pubblica avrebbero dovuto presentare all'Autorità istanza sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 5 febbraio 2007. A tale data non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione.

L'Autorità ha perciò provveduto a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per i seguiti di competenza. Pur prendendo atto dell'esiguità dei volumi ancora approvvigionati dal fornitore grossista di ultima istanza che rientravano, in prima applicazione, nell'oggetto della sopra citata procedura, l'Autorità ha previsto di svolgere gli opportuni approfondimenti in merito a quanto verificatosi, anche al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione al medesimo ministero.

Obblighi di separazione amministrativa e contabile

Nel gennaio 2007 l'Autorità ha modificato la disciplina relativa alla separazione amministrativa e contabile prevista dalle delibere 21 dicembre 2001, n. 310 e n. 311. Un primo passo è stato mosso il 16 marzo 2006 con la pubblicazione di un Documento per la consultazione, intitolato *Obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese ope-*

ranti nei settori dell'energia elettrica e del gas che ha raccolto le osservazioni di tutti i soggetti interessati. Le analisi condotte dall'Autorità stessa circa l'applicazione delle delibere summenzionate hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla disciplina dell'*unbundling* al fine di favorire il processo di liberalizzazione in atto. In particolare, è stato riscontrato che la separazione amministrativa e contabile non è di per sé sufficiente a garantire né l'assenza di sussidi incrociati, né la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione, presupposto indispensabile al compiuto dispiegarsi della concorrenza.

Tale neutralità può essere assicurata solo attraverso la terzietà della gestione sia delle infrastrutture medesime sia delle informazioni derivanti dai servizi di misura. Questo obiettivo potrebbe essere efficacemente realizzato, in particolare per le attività di trasporto e di stoccaggio del gas, attraverso la separazione proprietaria, nei termini in cui l'Autorità ha più volte indicato in apposite segnalazioni al Parlamento e al Governo.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, la Direttiva 2003/55/CE, pur non contemplando l'obbligo di separazione proprietaria, prevede, accanto alle disposizioni in materia di separazione e trasparenza della contabilità per le imprese operanti nel settore del gas, la separazione funzionale delle attività essenziali alla liberalizzazione.

In considerazione di tutto ciò e delle indicazioni ricevute dagli operatori di mercato, l'Autorità ha successivamente pubblicato la delibera 18 gennaio 2007, n. 11, con cui viene approvato il *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione* che introduce nuove norme in materia di separazione funzionale e contabile adottando l'impostazione prevista dalla disciplina comunitaria. Tale provvedimento non riguarda solo i soggetti operanti nel mercato del gas, ma anche quelli operanti nel mercato elettrico. Per un dettaglio sui contenuti del provvedimento si rinvia al Capitolo 2 di questo volume.

Regolamentazione delle infrastrutture

Infrastrutture di importazione

Il gasdotto che trasporta gas proveniente dalla Russia attraverso l'Austria, dalla frontiera con la Repubblica slovacca fino all'Italia e alla Slovenia, gestito dalla società *Trans Austria Gasleitungs GmbH* (TAG), controllata dal gruppo Eni, è ormai insufficiente a soddisfare le richieste dei mercati austriaco, italiano e sloveno. Già alla fine del 2005 i regolatori italiano e austriaco, con una conferenza stampa congiunta, avevano segnalato la grave inerzia della società TAG nel dare seguito alle richieste del mercato e nel rispettare le proprie responsabilità in termini di sviluppo del sistema di trasporto in presenza di una "ragionevole" domanda, responsabilità che la Direttiva 2003/55/CE pone in capo alle società di trasporto.

La società TAG, nonostante tale perdurante situazione di congestione, dopo un iniziale orientamento al rinvio dei potenziamenti al 2011, si è impegnata ad ampliare la capacità di trasporto in due fasi successive: la prima per 3,2 miliardi m³/anno di gas a partire dall'1 ottobre 2008; la seconda per 3,3 miliardi m³/anno di gas a partire dall'1 aprile 2009.

Le Autorità di regolazione italiana e austriaca avevano invece richiesto un'unificazione delle due fasi e una riduzione dei tempi per anticipare al massimo il totale, e sempre più urgente, ampliamento da 6,5 miliardi di m³/anno.

Le quantità aggiuntive che l'operatore dichiara di rendere disponibili sono state giudicate insufficienti, a giudizio delle due Autorità di regolazione, per consentire quella maggior disponibilità di gas necessaria per un più alto livello di concorrenza e una riduzione dei prezzi del gas.

Nell'aprile 2006, l'Autorità ha segnalato, congiuntamente con *E-Control* (Autorità di regolazione austriaca), alla società TAG, alcune difformità, rispetto alle regole comunitarie, delle modalità con cui la stessa TAG ha allocato, a gennaio 2006, la nuova capacità di trasporto relativa alla prima *tranche* del potenziamento. Infatti le procedure di allocazione, imperniate su criteri e tariffe che non tenevano conto né degli indirizzi formulati dalle due Autorità, italiana e austriaca, né della Direttiva europea, hanno determinato una notevole frammentazione della capacità di trasporto addizionale: circa 150 operatori hanno visto loro assegnati quantitativi di capacità esigui (lotti singoli da circa 20 milioni di m³/anno).

Le decisioni di frammentazione della capacità e le scelte tariffarie adottate dalla società TAG, potranno da un lato indurre probabili comportamenti di tipo opportunistico e speculativo da parte degli assegnatari, finalizzati solo a una commercializzazione dei diritti di transito ottenuti, dall'altro limitare la capacità competitiva degli stessi assegnatari, nelle negoziazioni per gli approvvigionamenti di importazione e nella vendita sul mercato italiano.

Tenuto conto dei rilievi ricevuti sulle procedure adottate in una serie di iniziative assunte congiuntamente dall'Autorità ed *E-Control*, nel giugno 2006 la società TAG ha annunciato il rinvio della procedura di allocazione per la seconda *tranche* del potenziamento. Tale decisione ha comportato l'accettazione di una nuova procedura soggetta ai nuovi poteri di regolazione attribuiti dalla legge austriaca a *E-Control*, che dall'1 luglio 2006 ha assunto le competenze in materia di regolazione tariffaria e dall'1 gennaio 2007 quelle relative alla fissazione di condizioni standard per il contratto di trasporto.

Infine, sempre per quanto riguarda le infrastrutture di importazione nel gennaio 2007, a seguito della richiesta di esenzione presentata dalle società Edison Spa e Depa (il principale operatore greco) relativamente all'*interconnector* Italia-Grecia (gasdotto Poseidon, per la cui trattazione più approfondita si rimanda al primo volume, Capitolo 3) e della conseguente richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità è intervenuta con la delibera 24 gennaio 2007, n. 14, fornendo parere favorevole all'esenzione da riconoscere ai due sponsor del progetto. Il Ministero dello sviluppo economico, con successivo decreto del 31 gennaio 2007, ha concesso alle società Edison e Depa l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso a terzi per una quota pari al 100%, per un periodo di 25 anni a partire dalla data di operatività del gasdotto.

Trasporto – Modifiche del Codice di rete di Snam Rete Gas e di Società Gasdotti Italia

Con la delibera 28 novembre 2005, n. 249, l'Autorità ha modificato e integrato la precedente delibera 29 luglio 2004, n. 138, in merito alla disciplina dell'allocazione della capacità di trasporto. Successivamente, al fine di recepire la nuova normativa, le imprese di trasporto (Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia) hanno presentato proposte di modifica dei propri Codici di rete.

A seguito delle osservazioni e delle rettifiche indicate dall'Autorità, e tenendo conto delle stesse, Società Gasdotti Italia ha ripresentato la propria proposta. L'Autorità ha ritenuto che tali proposte fossero coerenti con la nuova disciplina riguardante l'allocazione e ha così ufficialmente approvato i Codici di rete di ambedue le società con delibera 31 gennaio 2006, n. 22.

Trasporto – Conferimento di capacità su infrastrutture per le quali è stata rilasciata un'esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue

Con la delibera 31 luglio 2006, n. 168, l'Autorità ha disposto i criteri per l'assegnazione di capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione per i quali è stata rilasciata un'esenzione dagli obblighi di accesso di terze parti. Con questa stessa delibera l'Autorità ha disposto inoltre i criteri di assegnazione della capacità di rigassificazione residua, cioè non sottoposta a esenzione, presso gli stessi terminali. I provvedimenti danno applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2006.

In particolare, l'impresa di rigassificazione è tenuta ad avviare una procedura aperta alle parti interessate che garantisca la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la non discriminazione, dandone adeguata pubblicità, evidenziando tra l'altro:

- la descrizione generale del terminale;
- la capacità di rigassificazione complessiva del terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale pari al periodo di esenzione, nonché i relativi aggiornamenti;
- le modalità e le procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla scarica di GNL.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione della capacità di rigassificazione residua, la delibera n. 168/06 prevede un mecca-

nismo di priorità che privilegia l'accesso di determinate categorie di consumatori finali (clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo), dei soggetti che contribuiscono alla liquidità del sistema destinando quota parte delle importazioni all'offerta presso il Punto di scambio virtuale (PSV), dei soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di importazione e dei soggetti diversi dai maggiori importatori nazionali.

Queste disposizioni sono volte a favorire una maggiore competitività tra gli importatori, al perseguimento della diversificazione degli approvvigionamenti (sicurezza delle forniture) e allo sviluppo del PSV.

Trasporto – Disposizioni transitorie relative al conferimento di capacità di trasporto

Con la delibera 14 settembre 2006, n. 199, l'Autorità ha concesso la riapertura dei termini per la richiesta di capacità di trasporto per i punti di riconsegna interconnessi con impianti di distribuzione per i quali non fosse stata richiesta capacità di trasporto entro i termini previsti dalla procedura di conferimento per l'anno termico 2006-2007, ovvero per i quali la capacità richiesta entro tali termini fosse risultata inferiore alla capacità necessaria alla fornitura di gas a tutti i consumatori finali allacciati a tali impianti. Ciò è avvenuto poiché da un lato le imprese di trasporto, Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia, hanno comunicato all'Autorità l'esistenza di punti di riconsegna per i quali non era stata richiesta capacità di trasporto; dall'altro il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto segnalazioni da parte di imprese di vendita circa la loro difficoltà di reperire gas sufficiente a rifornire i propri clienti finali.

Di conseguenza, al fine di permettere la completa contrattualizzazione dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, in particolare i punti ai quali direttamente o indirettamente – attraverso le reti di distribuzione – fossero allacciati consumatori finali del mercato domestico, l'Autorità ha disposto la proroga dei termini per la presentazione di richieste di capacità di trasporto fino al 22 settembre 2006. La proroga è stata concessa solo per i punti di riconsegna delle reti di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 m³, per i quali non fosse stata richiesta capacità di trasporto entro i termini previsti dalla procedura di conferimento per l'anno termico 2006-2007, ovvero per i quali la capacità richiesta entro tali termini fosse stata inferiore rispetto a quella conferita nell'anno termico 2005-2006.

Distribuzione – Approvazione del Codice di rete-tipo della distribuzione

L'Autorità, con delibera 7 giugno 2006, n. 108, ha approvato il Codice di rete-tipo della distribuzione contenente le regole per l'accesso e per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas. Si è così concluso il percorso iniziato con la delibera n. 138/04 – avviato a revisione con la delibera 21 giugno 2005, n. 121 – che aveva previsto la definizione di un Codice attraverso una procedura che coinvolgesse tutti i settori interessati.

Il Codice di rete-tipo, infatti, è stato predisposto dagli Uffici dell'Autorità in collaborazione con un gruppo di lavoro specificamente istituito con la delibera n. 170/04, che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, delle imprese di vendita e dei grossisti (Aiget, Anigas, Assogas, Federenergia, Federestrattiva, Federutility).

È stata allestita un'apposita sezione del sito dell'Autorità, denominata "Consultazione *on line* – Gruppo di lavoro – Codice di rete per la distribuzione", dove sono stati pubblicati, man mano che i lavori procedevano, i capitoli del Codice di rete-tipo predisposti e i documenti discussi all'interno del gruppo di lavoro, allo scopo di consentire a tutti i soggetti interessati di partecipare presentando osservazioni e proposte in tempo reale.

L'Autorità ha inoltre predisposto sul proprio sito Internet un sistema informativo per l'acquisizione della documentazione funzionale all'approvazione dei Codici di rete delle imprese di distribuzione. Tale sistema consente alle imprese di distribuzione di inviare per via telematica la documentazione utilizzando le aree di accreditamento e di invio del materiale appositamente predisposte all'interno del medesimo sistema informativo.

L'adesione al Codice è stata quasi totale (334 aziende di distribuzione su 337):

- 325 aziende di distribuzione di gas naturale hanno aderito integralmente alla disciplina prevista dal Codice di rete-tipo;
- 9 imprese hanno invece comunicato la propria adesione e, contestualmente, si sono avvalse della facoltà, prevista all'art. 3, comma 3, della delibera n. 138/04, di integrare il proprio Codice di rete con clausole specifiche, che saranno sottoposte all'esame dell'Autorità per la loro eventuale approvazione.

Il Codice di rete-tipo è un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato del gas in quanto è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e chiariti i rapporti tra le imprese che

gestiscono gli impianti di distribuzione, le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l'impianto medesimo. Con l'adozione di questo strumento le imprese di distribuzione offriranno in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti.

Il Codice di rete-tipo contiene disposizioni in materia di accesso agli impianti di distribuzione, dettagliando sia il contenuto delle richieste di accesso sia l'iter procedurale legato al soddisfacimento delle stesse da parte delle imprese di distribuzione.

In relazione all'erogazione del servizio, il Codice di rete-tipo contiene clausole relative allo svolgimento delle prestazioni poste in atto dalle imprese di distribuzione su richiesta dei soggetti interessati, quali per esempio:

- le operazioni eseguite presso i punti di riconsegna (apertura, chiusura, interruzione della fornitura ecc.);
- la gestione delle operazioni legate alle allocazioni delle partite commerciali di gas, di competenza degli utenti, transitanti presso i *city gate* (cioè presso le stazioni in cui le imprese di distribuzione ricevono il gas dal sistema di trasporto. Qui viene effettuata anche la misura del gas e la regolazione della sua pressione);
- le procedure di fatturazione del servizio;
- le procedure di misura dei quantitativi di gas transitanti presso i punti di riconsegna.

Un aspetto da sottolineare è relativo alla definizione e descrizione dei servizi offerti dalle imprese di distribuzione. Accanto al servizio principale (costituito dalla presa in consegna del gas che l'utente ha titolo a immettere nell'impianto di distribuzione, e dal suo trasporto ai punti di riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso), nel Codice di rete-tipo vengono disciplinate anche le prestazioni richieste dalle imprese di vendita in ragione di proprie specifiche esigenze, quali le prestazioni accessorie e opzionali.

Altre tematiche disciplinate dal Codice di rete-tipo riguardano le procedure per l'individuazione dei punti di riconsegna mediante Codici identificativi su base nazionale. L'adozione di tali Codici negli scambi informativi tra imprese di distribuzione e imprese di vendita consente l'eliminazione di errori nell'identificazione dei punti di riconsegna presso i clienti finali, per i quali si richiede l'accesso.

Le previsioni del Codice di rete-tipo consentono di razionalizzare e velocizzare le fasi di esame delle richieste da parte delle imprese di distribuzione, prevedendo la presentazione della documentazione

relativa ai requisiti funzionali all'accesso solamente in caso di richieste di "primo accesso", vale a dire ogni qualvolta il *trader* richiama all'impresa di distribuzione per la prima volta l'accesso al servizio. Con l'entrata in vigore del Codice di rete-tipo per le imprese che intendano adottarne i contenuti è prevista una rapida procedura di approvazione da parte dell'Autorità; infatti per ottenerla è sufficiente una dichiarazione di adesione della singola impresa al Codice di rete-tipo pubblicato dall'Autorità. Con tale opzione l'impresa di distribuzione evita la fase di esame e di approvazione da parte dell'Autorità, prevista nel caso in cui essa invece decida di proporre un proprio Codice di rete, ovvero nel caso in cui l'impresa decida di aderire al Codice di rete-tipo presentando contestualmente proposte di modifica e integrazione, debitamente motivate in funzione di specifiche esigenze organizzative dell'impresa.

Tra le imprese che hanno aderito al Codice di rete-tipo, 14 hanno deciso di avvalersi della facoltà, prevista all'art. 3, comma 3, della delibera n. 138/04, di integrare il proprio Codice di rete con clausole specifiche; è in corso da parte degli Uffici l'attività istruttoria relativa all'esame delle proposte di modifica e integrazione pervenute, la quale, nel caso di un'impresa, ha portato alla non approvazione delle suddette proposte.

Con la determinazione 24 gennaio 2007, n. 2, sono stati istituiti due gruppi di lavoro, composti da personale dell'Autorità designato dai Direttori della Direzione mercati e della Direzione consumatori e qualità del servizio per l'elaborazione di proposte finalizzate: all'aggiornamento del Codice e al completamento della regolazione in materia di standard di comunicazione.

Dei gruppi di lavoro, oltre al personale dell'Autorità designato dai Direttori responsabili, fanno parte i rappresentanti di associazioni e operatori del settore energia (Aiget, Anigas, Assogas, Federestrattiva, FederUtility).

Stoccaggio – Adeguamento dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici

Con la delibera 1 febbraio 2006, n. 21, l'Autorità ha effettuato l'aggiornamento annuale dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici di gas naturale, definendo i valori per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006. Il provvedimento, puntualmente emanato entro la scadenza già prevista dalla delibera n. 119/05 che l'Autorità aveva pubblicato nel giugno 2005, assumeva particolare rilievo anche in considerazione della prevista fase di emergenza.

Ogni utente che preleva gas dagli stoccaggi strategici ha l'obbligo di reintegrarlo, pagando un corrispettivo maggiore per il prelievo rispetto a quello ricevuto per il reintegro. Tale meccanismo incentiva gli utenti a un corretto utilizzo delle risorse di stoccaggio, minimizzando l'uso degli stoccaggi strategici. I nuovi corrispettivi, aggiornati tenendo conto delle attuali quotazioni del petrolio, disincentivano fortemente eventuali prelievi di quantità non autorizzate, nonché eventuali speculazioni in possibili diversi scenari di prezzo della materia prima.

Sulla base del decreto ministeriale 4 agosto 2006, l'Autorità con la delibera 28 novembre 2006, n. 263, ha determinato i corrispettivi per l'anno termico 2006-2007.

Codice di stoccaggio

Con la delibera 16 ottobre 2006, n. 220, l'Autorità ha approvato il Codice di stoccaggio presentato da Stogit, che è entrato così in vigore a partire dall'1 novembre 2006.

Le disposizioni del Codice costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione, da parte di Stogit, dei servizi di stoccaggio. Il Codice disciplina l'accesso e l'erogazione dei servizi di stoccaggio in situazioni di normale esercizio, e risponde a esigenze di *governance* generale del sistema di stoccaggio del gas nel passaggio da un mercato monopolistico a un mercato aperto e concorrenziale. Tali disposizioni sono infatti molto importanti per la tutela dei nuovi entranti nel mercato del gas, che devono utilizzare le capacità di stoccaggio (che per il 98% sono in possesso di Stogit, società controllata da Eni, anch'essa interessata all'utilizzo della stessa infrastruttura per le proprie attività di approvvigionamento e vendita).

Nella situazione di attuale carenza delle infrastrutture di stoccaggio rispetto alle esigenze di un mercato liberalizzato e concorrenziale, già evidenziate dall'Autorità con la segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di stoccaggi sotterranei di gas naturale del 3 agosto 2005, il Codice promuove l'utilizzo efficiente delle capacità di stoccaggio al fine di preservarne la disponibilità nei periodi più critici dell'inverno e di assicurare la continuità del servizio di fornitura del gas ai clienti finali, in particolare civili.

Il processo che ha portato all'approvazione del Codice è stato avviato con la delibera n. 119/05, che stabiliva i criteri cui le imprese di stoccaggio dovevano attenersi nell'adozione del proprio Codice di stoccaggio. In seguito, Stogit ha trasmesso

all'Autorità una prima versione del proprio Codice di stoccaggio in data 25 novembre 2005, che però non è risultata conforme alla disciplina stabilita dall'Autorità, la quale ha così chiesto a Stogit di provvedere alle dovute modifiche anche per recepire le integrazioni del quadro della regolamentazione dell'accesso allo stoccaggio intervenute con la delibera n. 50/06.

Una seconda versione del Codice di stoccaggio trasmessa da Stogit in data 26 settembre 2006, è stata successivamente emendata dalla stessa Stogit al fine di eliminare alcuni profili di incompletezza e di incoerenza rispetto alla normativa vigente rilevati dall'Autorità.

Proroga dei termini per l'assegnazione di capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione

Il comma 9.3 della delibera n. 119/05 prevede che la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), sia determinata dall'Autorità con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun Comune in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00.

Per la determinazione degli obblighi di modulazione sopra citati l'Autorità ha avviato un'attività di collaborazione con la società CESI Ricerca Spa per l'elaborazione di un modello per la previsione del fabbisogno dei clienti di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 164/00 per l'inverno medio e quello rigido con frequenza ventennale. Sulla base dei risultati di tale attività, l'Autorità ha avviato, con la delibera 9 febbraio 2007, n. 23, il procedimento per la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio e di punta giornaliera secondo quanto disposto dal comma 9.3 della delibera n. 119/05. Con la stessa delibera n. 23/07 l'Autorità ha anche deciso di prorogare al 22 marzo 2007 il termine ultimo per il conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2007-2008.

Successivamente l'Autorità, in considerazione dell'impossibilità manifestata dagli operatori di disporre di dati che consentano la determinazione dei quantitativi massimi complessivi di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della delibera n. 119/05 a livello di singolo *pool* REMI, ha confermato, con la delibera 8 marzo 2007, n. 55, l'adozione dei criteri previsti dalla normativa vigente ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico

2007-2008, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei medesimi quantitativi massimi, con la partecipazione degli operatori sulla base delle modalità previste dalla delibera n. 23/07.

Misura – Profili di prelievo standard

Con la delibera n. 138/04, l'Autorità aveva disposto che le imprese di distribuzione rendessero pubblici profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, secondo le modalità stabilite dall'Autorità con un successivo provvedimento. La stessa delibera ha previsto che fino all'adozione di tale provvedimento le imprese di distribuzione trasmettessero all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile, in luogo delle categorie d'uso, e che l'impresa di trasporto effettuasse la profilazione giornaliera dei dati mensili distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali.

Tuttavia, dall'esame dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione, è emersa una situazione estremamente eterogenea in materia di criteri di stima dei consumi e tale eterogeneità, nel determinare inefficienze del sistema di allocazione, potrebbe diventare un ostacolo per la competitività.

Di conseguenza, l'Autorità ha deciso di avviare, con la delibera 5 aprile 2006, n. 70, un procedimento volto a formare provvedimen-

ti aventi a oggetto la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso, così come previsto dall'art. 7 della delibera n. 138/04.

A seguito di tale delibera è stato pubblicato in data 19 maggio 2006, un Documento per la consultazione, su *Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'art. 7 della delibera 29 luglio 2004, n. 138*. In seguito alle osservazioni ricevute e in considerazione della necessità di riformare l'attuale sistema di bilanciamento del gas, l'Autorità ha emanato la delibera 7 febbraio 2007, n. 17, *Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'art. 7 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas*. Con questo provvedimento l'Autorità ha modificato la precedente delibera n. 138/04 al fine di attuare una ridefinizione degli attuali processi allocativi in termini sia di responsabilità dei soggetti interessati, sia di tempistiche e modalità operative, in quanto essenziale al raggiungimento dell'obiettivo di predisposizione giornaliera del bilancio commerciale definitivo e all'istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento. Con lo stesso provvedimento sono stati stabiliti i profili di prelievo standard che dovranno essere utilizzati con omogeneità su tutto il territorio nazionale. Questi provvedimenti entreranno in vigore a partire dall'1 ottobre 2007.

Regolamentazione della qualità e della sicurezza

Qualità dei servizi gas

La regolazione della qualità dei servizi gas concerne la disciplina della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e la qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita del gas. Alla fine del 2000 l'Autorità ha definito la regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas introducen-

do un sistema di obblighi e di controlli, fissando i livelli nazionali base e di riferimento per alcuni indicatori rilevanti, nonché gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati all'Autorità. Al termine del primo periodo di regolazione, l'Autorità ha emanato il *Testo integrato della qualità dei servizi gas* (delibera 29 settembre 2004, n. 168) con cui ha esteso l'applicazione della regolazione anche agli esercenti che in sede di prima attuazione erano

stati esonerati, modificato alcuni indicatori di sicurezza e di continuità del servizio e introdotto nuovi obblighi di servizio.

Il *Testo integrato della qualità dei servizi gas* ha introdotto anche una nuova metodologia per la verifica semplificata a campione dei dati di qualità comunicati dagli esercenti all'Autorità. Tale metodologia, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità, riguarda:

- per i distributori, gli eventi di sicurezza e le prestazioni di qualità commerciale del servizio di distribuzione;
- per i venditori, le prestazioni di qualità commerciale del servizio di vendita.

Tale procedura di verifica è stata introdotta al fine di consentire l'effettuazione di un significativo numero di controlli presso i distributori e i venditori di gas, con il duplice scopo di rafforzare la tutela dei consumatori finali e di evitare eventuali vantaggi indebiti derivanti per alcuni esercenti dalla mancata attuazione dei provvedimenti dell'Autorità in tema di qualità dei servizi gas. Il *Testo integrato della qualità dei servizi gas* ha previsto, nel biennio 2005-2006, una fase di sperimentazione della metodologia semplificata di controllo a campione dei dati di qualità, senza l'applicazione di penalità per le eventuali non conformità riscontrate. La fase di sperimentazione è stata finalizzata a testare, mediante verifiche dirette presso gli esercenti, la validità della nuova metodologia e a individuare eventuali modifiche da introdurre prima dell'avvio dei controlli con applicazione delle penalità.

Con la delibera 28 marzo 2007, n. 74, l'Autorità, alla luce dei risultati ottenuti nella fase sperimentale, ha confermato, previa consultazione dei soggetti interessati, la disciplina regolata dal *Testo integrato della qualità dei servizi gas* e ha introdotto integrazioni e modifiche alla stessa che ne rafforzano l'efficacia e ne facilitano l'attuazione da parte dei controllori e degli esercenti.

Nel corso dell'anno 2006 è stata svolta anche un'attività di controllo relativa all'adempimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità da parte degli esercenti dei dati relativi alla sicurezza e alla qualità dei servizi gas. In esito a tale attività è stata emanata la delibera 18 luglio 2006, n. 149, per la quale si rimanda al precedente capitolo sulla regolamentazione nel settore dell'energia elettrica.

Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas

La disciplina della sicurezza della distribuzione del gas, operando finora prevalentemente attraverso la definizione di obblighi di

sicurezza quali, per esempio, la percentuale minima di rete da ispezionare ogni anno o il numero minimo annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas, ha assicurato standard minimi adeguati con situazioni tuttavia disomogenee in Italia tra distributore e distributore, e tra impianto e impianto di distribuzione. Per evitare che un sistema di soli obblighi conducesse in futuro a un abbassamento dei livelli di sicurezza verso i minimi obbligatori, l'Autorità ha deciso di stimolare i distributori a incrementare i propri livelli di sicurezza degli impianti di distribuzione, per ottenere un più generale allineamento agli standard di eccellenza già raggiunti in alcune zone del paese. Alla fine del 2005, a seguito di un'ampia consultazione dei soggetti interessati, l'Autorità ha quindi emanato la delibera n. 243/05, con la quale ha introdotto un sistema di incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale che premia i comportamenti virtuosi di chi eroga un servizio caratterizzato da livelli di sicurezza maggiori rispetto ai livelli minimi definiti dalla delibera n. 168/04. Per il periodo 2006-2008, l'accesso da parte dei distributori al nuovo sistema di incentivi che premia la riduzione delle dispersioni di gas e ipotizza un maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas oltre che la riduzione degli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione, è su base volontaria. Dal 2009 il sistema diventerà obbligatorio, pur con la dovuta gradualità, e prevederà, in aggiunta agli incentivi, penalità per il mancato raggiungimento del miglioramento annuo obbligatorio predefinito. Nel corso dell'anno 2006 è stata svolta un'attività di controllo relativa all'adempimento da parte dei distributori degli obblighi annuali di ispezione dei gasdotti. In esito a tale attività è stata emanata la delibera 26 luglio 2006, n. 163, con la quale l'Autorità ha intimato sette esercenti inadempienti a ottemperare entro il 31 dicembre 2006 agli obblighi previsti dal *Testo integrato della qualità dei servizi gas* pena l'avvio di procedimenti individuali a fini sanzionatori.

Qualità commerciale del servizio di distribuzione e vendita del gas

La regolazione della qualità commerciale per il settore gas è disciplinata dal *Testo integrato della qualità dei servizi gas* che con l'1 gennaio 2006 ha previsto il termine delle disposizioni transitorie per i distributori e i venditori di gas naturale. Inoltre, al fine di rafforzare la tutela del cliente finale, sempre a partire dalla suddetta data, l'Autorità con la delibera 27 luglio 2005, n. 158, ha disposto che le richieste di prestazioni di competenza dei distributori,

quali per esempio le richieste di allacciamento e di preventivazione, siano trasmesse dal venditore entro tre giorni lavorativi.

Con la delibera 19 dicembre 2005, n. 279, l'Autorità ha avviato un procedimento, ai fini della formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere c), g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nell'ambito di tale procedimento, inserito nella sperimentazione triennale della metodologia d'Analisi d'impatto della regolazione (AIR) ai sensi della delibera 28 settembre 2005, n. 203, l'Autorità ha emanato un primo Documento per la consultazione, nel quale ha:

- presentato gli esiti della ricognizione operata dalla Direzione consumatori e qualità del servizio tra i distributori e i venditori di gas naturale;
- proposto tre possibili opzioni alternative in tema di standard minimo nazionale obbligatorio di comunicazione.

In tale Documento l'Autorità ha altresì presentato e condiviso il piano AIR coerentemente con quanto previsto dalla metodologia. Nel mese di settembre 2006, l'Autorità ha pubblicato un secondo Documento per la consultazione con le proposte finali per l'individuazione di uno standard obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori e i venditori di gas naturale. Sulla base degli esiti della prima consultazione, nella quale sono state individuate quattro dimensioni della comunicazione ovvero il canale di trasmissione, il tipo di vettore utilizzato per l'invio delle informazioni, le regole e i contenuti minimi obbligatori per lo scambio delle informazioni, l'Autorità ha presentato una soluzione base e, vista la complessità dei temi, proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione di elementi utili alla finalizzazione della regolazione.

Con la delibera 18 dicembre 2006, n. 294, l'Autorità ha definito lo standard nazionale di comunicazione da adottare tra le aziende che operano nel settore del gas, a carattere vincolante dall'1 luglio 2007, individuando il canale della posta elettronica certificata con l'obiettivo di ridurre in questo modo il ricorso alle comunicazioni cartacee. Inoltre, con lo scopo di favorire l'individuazione delle regole e dei contenuti minimi delle informazioni da scambiare, nonché di una eventuale soluzione evoluta di standard nazionale di comunicazione da adottarsi a regime, l'Autorità ha istituito un tavolo tecnico di confronto con le associazioni dei distributori e dei venditori di gas, nonché dei grossisti di energia. Sulla base degli

elementi che scaturiranno dal gruppo di lavoro, che si dovrà coordinare con quello per l'aggiornamento del Codice di rete-tipo per il servizio di distribuzione del gas (vedi *supra*), l'Autorità completerà la materia dello standard nazionale di comunicazione, pervenendo alla completa definizione della disciplina dello scambio di informazioni tra gli operatori del settore del gas.

In considerazione degli esiti della prima consultazione in materia di qualità dei servizi telefonici commerciali per i clienti finali, l'Autorità ha continuato a svolgere un'intensa attività sul tema, avviando altresì una indagine sulla qualità delle risposte telefoniche fornite ai consumatori da parte dei *call center* commerciali delle aziende fornitrici di energia elettrica e di gas, al fine di monitorare la qualità effettivamente percepita dai consumatori su questo fondamentale servizio offerto dalle imprese. Si è inoltre costituito un gruppo di lavoro con rappresentanti delle imprese e delle associazioni dei consumatori, per esaminare proposte di requisiti e standard minimi di qualità del servizio. L'Autorità ha pubblicato nel mese di marzo 2007 un secondo Documento per la consultazione in materia per il quale si rimanda al precedente capitolo inerente la regolamentazione della qualità dei servizi elettrici.

Nel corso dell'anno 2006 è stata svolta un'attività di approfondimento e verifica nei confronti di alcuni esercenti i cui dati, comunicati tramite sistema telematico, sembravano evidenziare per l'anno 2005 un peggioramento degli standard definiti dall'Autorità. L'attività ha comportato l'invio, e la successiva analisi di una serie di richieste di informazioni e di adeguata documentazione inerente le azioni messe in atto dagli esercenti. Inoltre, si è provveduto a inviare una richiesta di informazioni ai venditori con più di 100.000 clienti finali, richiedendo l'invio di copia delle bollette e di eventuale altra documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera b), della delibera dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152, e dall'art. 26, comma 2, del *Testo integrato della qualità dei servizi gas*, al fine di accertare la corretta attuazione delle disposizioni ivi contenute. La verifica effettuata sulla documentazione pervenuta ha consentito di accertare il rispetto da parte degli esercenti degli obblighi informativi relativi alla copertura assicurativa contro gli incidenti da gas e alla corretta informazione sul tema del pronto intervento.

Qualità del gas e qualità del servizio di trasporto del gas

Nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale, avviato

con la delibera del 23 gennaio 2006, n. 15, l'Autorità ha pubblicato un Documento per la consultazione inerente la regolazione degli aspetti generali, tra i quali almeno i temi della sicurezza, della continuità e della qualità commerciale, al fine di favorire:

- l'ulteriore miglioramento della qualità del servizio di trasporto del gas naturale fornita da ciascuno degli operatori coinvolti;
- l'omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse aziende di trasporto;
- il rafforzamento della tutela degli utenti del servizio e dei clienti finali allacciati alle reti di trasporto anche attraverso una maggiore accessibilità alle informazioni e la pubblicazione comparativa dei dati di qualità forniti dai trasportatori.

In coerenza con quanto già definito in precedenti provvedimenti, le proposte contenute nel Documento per la consultazione prevedono tra l'altro la possibilità di introdurre nuovi indicatori di qualità del servizio di trasporto del gas naturale, ispirati a criteri di semplicità, controllabilità ed efficacia, e la definizione, per alcuni di essi, di standard generali o di standard specifici con indennizzo automatico in caso di mancato raggiungimento dei livelli garantiti. Per la regolazione degli aspetti di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, l'Autorità prevede di effettuare una seconda consultazione entro settembre 2007, a seguito della quale intende adottare un provvedimento che tenga conto della opportunità di introdurre eventuali modifiche con la necessaria gradualità.

Nel Documento per la consultazione l'Autorità ha altresì presentato gli esiti più rilevanti del *benchmarking* internazionale effettuato sul tema e proposto integrazioni alla regolazione della qualità del gas introdotta con la delibera 6 settembre 2005, n. 185, anche in merito all'attribuzione del contenuto energetico del gas fornito ai clienti finali, poiché la qualità del gas è rilevante per il cliente finale sia per motivi economici (infatti la tariffa pagata è commisurata all'energia contenuta nel gas), sia per motivi di sicurezza (odorizzazione e pressione del gas sono rilevanti per un utilizzo sicuro del gas nelle apparecchiature).

Con la delibera n. 185/05 l'Autorità aveva infatti approvato le disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale al fine di favorire una regolazione più puntuale della misura del Potere calorifico superiore (PCS) e delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale fornito ai clienti finali, anche in considerazione dello scenario di medio periodo relativo agli approvvigionamenti,

che prevede l'avvio di nuovi terminali di GNL e l'aumento delle importazioni a seguito di potenziamenti e nuove realizzazioni di gasdotti. La delibera ha attribuito all'impresa di trasporto la responsabilità della misura e del controllo dei parametri di qualità del gas, in modo che la misura sia affidabile e tempestiva e stabilisce che gli apparati di misura siano resi accessibili per eventuali controlli da parte dell'Autorità; ciò vale anche per i proprietari dei sistemi di misura, nel caso essi siano diversi da un'impresa di trasporto.

Nei punti di ingresso delle reti di trasporto il provvedimento ha prescritto la misura e il controllo del PCS e di altri parametri di qualità del gas, mentre all'interno delle reti di trasporto la delibera impone la misura del potere calorifico del gas tramite gascromatografi. Nel provvedimento l'Autorità ha sancito inoltre il divieto di immissione nella rete di trasporto di gas fuori specifica o comunque in grado di arrecare danni agli utenti del servizio e introduce obblighi stringenti di informazione tempestiva agli utenti del servizio coinvolti in eventuali disservizi.

A seguito di un'ampia consultazione dei soggetti interessati, l'Autorità ha emanato la delibera 28 marzo 2007, n. 75, con la quale ha apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 185/05, tra cui:

- l'adozione di una versione unica della metodologia di individuazione e modifica delle Aree omogenee di prelievo (AOP) per tutte le imprese di trasporto, a partire dall'1 ottobre 2007;
- l'inserimento dell'obbligo di non immettere gas naturale fuori specifica o contenente elementi di norma non presenti, in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio, anche per il caso di alimentazione di reti di distribuzione tramite carri bombolai;
- la rivisitazione dei livelli di disponibilità delle misure del PCS per tenere in debito conto i tempi di indisponibilità della misura dovuti a interventi di manutenzione e controllo degli apparati.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas: gli accertamenti della sicurezza di impianti di utenza a gas

Il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas è stato istituito dall'Autorità fin dal marzo 2004 (delibera n. 40/04). Per tutti gli impianti funzionanti con i gas distribuiti a mezzo di reti (prevalentemente

metano, ma anche GPL), il regolamento ha posto l'obiettivo di garantire e promuovere la sicurezza del servizio del gas e la riduzione degli incidenti riconducibili all'uso del gas. Secondo un'analisi degli incidenti effettuata dal Comitato italiano gas (CIG), le cause più ricorrenti di incidente sono: l'inefficienza delle canne fumarie; la ventilazione non idonea dei locali; lo stato di manutenzione di apparecchi precario o non conforme alle norme di legge; l'insufficiente cubatura o la non idoneità dei locali dove sono installati gli apparecchi. Il regolamento emanato dall'Autorità ha previsto quindi che il gas debba essere fornito ai clienti finali solo previa verifica documentale da parte del distributore del rispetto dei requisiti di legge sugli impianti di utenza a gas. Le disposizioni relative ai nuovi impianti di utenza sono in vigore dall'1 ottobre 2004.

L'Autorità, con la delibera 27 aprile 2006, n. 87, ha introdotto alcune semplificazioni al regolamento, senza snaturarne i principi e l'impostazione originaria e ha rafforzato l'informazione ai clienti finali mediante la previsione di un nuovo allegato informativo da consegnare all'atto della richiesta di attivazione della fornitura. La nuova procedura introdotta dalla delibera n. 87/06 è entrata in vigore dall'1 aprile 2007.

Pur con le inevitabili difficoltà di prima attuazione, la delibera n. 40/04 ha prodotto effetti significativi: nel periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, i distributori di gas hanno eseguito accertamenti per la sicurezza su oltre 370.000 nuovi impianti. Il 96,6% di essi (quasi 360.000) ha ottenuto subito l'approvazione all'attivazione, in esito a un positivo riscontro di tutta la documentazione richiesta dalla legge 5 marzo 1990, n. 46. Di contro, oltre 12.000 primi accertamenti (3,4% circa del totale) hanno invece dato esito negativo; i distributori hanno fornito il gas per quest'ultimi impianti solo dopo un supplemento nelle operazioni di verifica e a seguito dell'eliminazione delle cause di non conformità alla legge n. 46/90.

Oltre a ciò:

- è aumentata la conoscenza della legislazione vigente in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas grazie anche al confronto assistito dal CIG su parecchi casi di applicazione della legge n. 46/90;
- l'attuazione della delibera n. 40/04 ha dato un nuovo impulso a corsi di aggiornamento sia degli installatori sia del personale tecnico incaricato degli accertamenti, favorendo la collaborazione tra distributori e installatori.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas: l'assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas

Ai fini della tutela dei clienti finali che utilizzano il gas per usi domestici riveste una particolare importanza la presenza di un'assicurazione per infortuni, incendio e responsabilità civile che metta al riparo il cliente finale dai danni che derivassero da incidenti connessi con l'uso del gas. Pertanto, l'Autorità ha reso obbligatoria dal 2004 l'assicurazione minima per infortuni e incendi connessi con l'utilizzo del gas (delibera n. 152/03). L'assicurazione era già vigente, su base volontaria, dal 1991 e sarebbe scaduta il 31 dicembre 2003; il provvedimento dell'Autorità ha definito i contenuti delle coperture assicurative e ha esteso queste ultime anche ai clienti che utilizzano gas diverso dal metano, come il GPL, purché distribuito a mezzo di rete.

L'assicurazione è a favore di ogni cliente finale civile del gas fornito mediante una rete di distribuzione o di trasporto (escluso quindi il gas fornito mediante bombole). È stipulata dal CIG tramite gara a evidenza pubblica e il costo in bolletta per i consumatori è pari a 0,40 € all'anno per cliente finale. Nel nuovo contesto liberalizzato del mercato del gas, i venditori possono comunque offrire ai propri clienti migliori condizioni integrative (per esempio, maggiori massimali) senza far venir meno le coperture minime stabilite dall'Autorità.

In attuazione di quanto disposto dalla delibera 21 febbraio 2006, n. 34 (di approvazione della copertura degli oneri a carico del CIG per l'attuazione della delibera n. 152/03 per l'anno termico 2004-2005), il CIG ha inviato all'Autorità una relazione contenente alcune proposte per la divulgazione dell'assicurazione nazionale a favore dei clienti finali del gas definita dall'Autorità. Il piano di divulgazione, approvato dall'Autorità in data 18 luglio 2006 e attuato dal CIG, ha previsto:

- la diffusione ai clienti finali di volantini e *cd rom*, contenenti le informazioni essenziali sull'assicurazione, con la collaborazione, in particolare, degli enti locali, degli esercenti gas, degli amministratori di condominio, delle associazioni dei consumatori, dei costruttori di apparecchi e dell'Istituto per il marchio di qualità (IMQ);
- la predisposizione di una lettera informativa sull'assicurazione con l'intento che essa possa essere consegnata agli amministratori di condominio e ai sindaci perché ne informino la cittadinanza e, previo accordo con il Ministero della salute,

agli ospedalizzati per incidenti da monossido di carbonio all'atto della loro dimissione dalla struttura ospedaliera.

Dall'analisi dei dati contenuti nei rendiconti trasmessi da parte del CIG all'Autorità in attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 152/03 si evidenzia che nel biennio termico 2004-2006 i sinistri denunciati sono stati 111. Gli eventi denunciati hanno causato 40 morti e 40 feriti e hanno riguardato intossicazioni da monossido di carbonio e altri eventi accidentali. Il rendiconto dimostra la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas

che coinvolgono di norma più famiglie. Si può presumere con ragionevole certezza che, in assenza dell'intervento regolatorio dell'Autorità, la quasi totalità degli effetti economici dei sinistri denunciati non avrebbe trovato alcuna copertura assicurativa.

Alla luce dei buoni risultati fino a ora ottenuti l'Autorità, con la delibera 20 marzo 2007, n. 62, emanata a seguito di consultazione dei soggetti interessati ha proceduto alla conferma della disciplina introdotta con la delibera n. 152/03 e ha integrato e migliorato alcune specifici aspetti, mantenendo inalterato il costo massimo per cliente finale di 0,40 € all'anno.

PAGINA BIANCA